CAMERA DEI DEPUTATI N. 1028

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSSI di MONTELERA

Presentata il 16 luglio 1987

Misure urgenti per rendere più flessibili i rapporti di lavoro e incrementare l'occupazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'intento di rendere più efficienti le imprese e nel contempo creare nuove occasioni di occupazione, la legislazione italiana deve creare le premesse per rendere più flessibili i rapporti di lavoro.

Una delle possibili soluzioni al problema è quella di valorizzare e « reinventare » il rapporto di lavoro a tempo determinato. A questo proposito l'esempio dell'accordo sindacale raggiunto in Francia dev'essere di utile indicazione. Molte volte infatti le imprese italiane si trovano nella impossibilità di far fronte a commesse straordinarie e occasionali perché non possono sobbarcarsi il costo stabile e « indeterminato » di nuova manodopera.

È essenziale quindi che in questi casi, per evitare il ricorso a forme anomale di uso dello straordinario, in Italia venga ampliato e favorito il rapporto a tempo determinato. La legge infatti che disciplina il contratto di lavoro a termine è superata, vecchia di 25 anni e troppo restrittiva per le effettive esigenze delle imprese moderne.

È quindi necessario riformare e ammodernare tutta la materia che non può più essere ristretta e individuata in tassativi elenchi e tabelle dove vengono indicate le attività che consentono l'instaurazione di rapporto a termine.

Il contratto a termine non deve più essere visto dal legislatore con l'occhio negativo e restrittivo del passato. Un tentativo di allargamento è stato compiuto con la legge 25 marzo 1983, n. 79, dove all'articolo 8-*bis* si estende al settore industriale la possibilità di assumere personale stagionale in determinati periodi dell'anno così come già avveniva nei settori commerciale e turistico.

È un provvedimento importante, anche se forse poco conosciuto e utiliz-

zato, che però non risolve il problema centrale che resta quello della commessa straordinaria e occasionale che si può presentare in qualsiasi momento dell'anno e può essere prevista dall'impresa.

Se infatti si può prevedere che l'industria alimentare nei mesi che precedono il Natale avrà un aumento del lavoro, l'azienda metalmeccanica non potrà certo indicare *a priori* che nel mese di maggio-giugno riceverà una commessa dall'estero che la porterà a raddoppiare la propria produzione per poi rientrare in piena normalità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Gli enti pubblici economici e le imprese, che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non sia relativa a professionalità diverse da quella dei lavoratori interessati alle predette sospensioni o riduzioni di personale, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, inoltrando richiesta nominativa di avviamento per il 50 per cento delle stesse, per un monte ore pari al 15 per cento delle ore lavoro annue.

2. La durata del contratto non può essere superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a quello iniziale.

3. Ai suddetti contratti si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato in quanto non espressamente derogate dalla presente legge.

4. Entro il termine di scadenza del contratto i lavoratori possono essere assunti a tempo indeterminato previa semplice comunicazione al competente ufficio di collocamento ».

2. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è abrogato.

ART. 2.

1. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere assunti con contratto a tempo determinato tramite richiesta nominativa; qualora la durata

del contratto non sia inferiore a sei mesi, devono essere computati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della legge stessa, per l'anno in corso.

ART. 3.

1. In caso di assunzione a tempo determinato, per un minimo di otto settimane, di personale in cassa integrazione a zero ore, tale precedente rapporto di lavoro viene sospeso e così pure l'erogazione della cassa integrazione.

2. Chi assuma a tempo determinato personale che si trova in cassa integrazione a zero ore per un periodo non inferiore a sei mesi, per l'anno in corso può usufruire di un monte ore di duemila ore per ogni persona assunta alle condizioni di cui sopra, oltre a quanto previsto dall'articolo 1.

ART. 4.

1. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative e istituti.

ART. 5.

1. Gli articoli 6 e 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, sono abrogati.